



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Originale del Consiglio

N° 2 Data 14/01/2013	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
-------------------------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **10.22** nella preposta sala delle adunanze, alla **prima convocazione in sessione straordinaria**, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente (si/no)
Sindaco	Greco Orlandino	SI
Consigliere	Figliuzzi Aldo	NO
Consigliere	Antonino Urso	NO
Consigliere	Greco Guido	NO
Consigliere	Nudo Enrico	SI
Consigliere	Fiumara Roberto	SI
Consigliere	Greco Massimiliano	SI
Consigliere	Manna Francesco	SI
Consigliere	Naccarato Pasquale	NO
Consigliere	Capizzano Vincenzo	SI
Consigliere	Zinna Gianfranco	SI
Consigliere	Pacenza Sabrina	SI
Consigliere	Gigliotti Luca	NO
Consigliere	Accursi Domenico	SI
Consigliere	Gangi Angelo	NO
Consigliere	Spadafora Giancarlo	SI
Consigliere	Pasqua Pino	SI
Consigliere	Simari Benigno Cristiana	NO
Consigliere	Rovere Francesco	SI
Consigliere	Musca Antonio	SI
Consigliere	Bilotta Francesco	NO

Presenti: 13 - Assenti: 8

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso** che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Vincenzo Capizzano** nella sua qualità di Vice-Presidente

La seduta è Pubblica

E' presente in aula l'assessore esterno Ing. **Francesco Azzato**

A questo punto di seduta entra in aula il consigliere **Luca Gigliotti**, che assume la presidenza della seduta;

Consiglieri presenti votanti n. 14

Viene introdotto il secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: - "Regolamento comunale sulla videosorveglianza" -.

Prende la parola il consigliere **Rovere** per la relazione. Ricorda le varie azioni messe in campo dall'Amministrazione in direzione della tutela della sicurezza, sia del patrimonio che della comunità tutta, quali: la messa a norma dell'Istituto comprensivo Coccimiglio, la formazione del personale dell'Ente per quanto riguarda la sicurezza, l'illuminazione di determinate zone del territorio. Precisa che il sistema di videosorveglianza avrà valenza anche ai fini statistici, per pianificare l'azione della P.M. e assumere le decisioni in tema di viabilità, nonché per i rischi da protezione civile, avendo anche funzioni foniche utili per diffondere avvisi, quale valido supporto per le infrazioni stradali e che potrà essere utilizzato, a richiesta, anche dall'autorità giudiziaria.

Prende la parola il consigliere **Manna** il quale dopo aver ricordato che si tratta di un progetto che nasce circa sei anni prima, chiede se le opere sono anche state collaudate e se sono già operative. Segnala che la presenza del monitor solo nell'ufficio del Comandante non è a suo avviso sufficiente perchè non garantisce un controllo 24h/24. Ricorda che il gabiotto posto all'ingresso della città, nato per dare informazioni, è ormai diventato solo una bacheca per locandine che promuovono le attività del territorio. Auspica una sinergia con gli altri organi, quali Carabinieri e Polizia.

Prende la parola il consigliere **Accursi** che dichiara: "l'obiettivo è quello della sicurezza ma deve essere rispettoso della privacy. Abbiamo già avuto due Prefetti su questo territorio ai quali abbiamo enfatizzato questo intervento, senza che fosse in funzione. Occorre pensare anche ad una sinergia tra la PM e le altre forze dell'ordine, perchè dopo le otto di sera sul territorio non c'è alcun controllo. Non si deve solo creare l'opera, l'importante è renderla vivibile e talvolta invece alcune opere diventano luogo di delinquenza e di bullismo."

Prende la parola il consigliere **Rovere** che, rispondendo alle richieste di chiarimento dei consiglieri di minoranza, dichiara: "le postazioni sono già attive e funzionanti ma si aspettava l'adozione di questo regolamento per poterle dare in uso alla Polizia Municipale e quindi solo da oggi potrà andare a pieno regime. La ditta ha comunicato che provvederà in questa settimana a formare il personale. E' importante la percezione della sicurezza da parte della comunità. La Commissione speciale sulla sicurezza ha licenziato un questionario che distribuiremo attraverso i canali istituzionali per avere la misura dell'impatto che questo sistema avrà sulla cittadinanza."

Prende la parola il **Sindaco**: "La storia parte da lontano, quando si decise di impegnare una cifra intorno a 150 mila euro. Il Prefetto dell'epoca ci sconsigliò di spenderli assicurandoci che ci sarebbe stato un PON sicurezza che avrebbe finanziato il sistema che volevamo realizzare. Il ritardo è legato principalmente a questo. Le telecamere sono di fondamentale importanza per la verifica dei passaggi che avvengono anche di notte in entrata ed in uscita dal nostro territorio. Sulla sicurezza i nostri vigili possono essere da supporto ma i titolari della sicurezza sono le forze dell'ordine. Dal 2004 partecipo sempre più raramente ai Comitati per la sicurezza, questo perché Castrolibero non è considerata una città a rischio criminalità ma presenta solo episodi di bullismo. Alle ore 20.00 chiude anche la Caserma e spesso i nostri carabinieri vengono prelevati per servizi in occasione di partite di calcio o concerti. Qualcuno aveva anche pensato di chiuderla. Sta di fatto che costruirla con un mutuo è stato un errore. In più oggi ci costa la manutenzione straordinaria, a fronte di un'entrata che il comandante Feraco, con candore verginale, minacciando di chiuderla, ci ha imposto di ridurre da 39.000 a 25.000." Tornando alla sicurezza sul territorio, il Sindaco informa il Consiglio che sul territorio una volta a settimana presta servizio anche una pattuglia della polizia di Siderno. Conclude dichiarando che al termine di

questo Consiglio sarà preparata una lettera per il Prefetto e che verrà offerto ai Carabinieri il controllo del sistema di videosorveglianza.

Per dichiarazioni di voto:

il consigliere **Pasqua** dichiara voto favorevole, precisando di aver apprezzato i toni pacati in cui si è svolto il Consiglio che, dichiara, "non sono dettati da un nuovo modo di avvicinarsi tra maggioranza e opposizione. Il buon senso che ci accompagna ci porta a votare le pratiche che riteniamo utili per la collettività, come in questo caso. Mi è piaciuto che il Sindaco abbia condiviso di rafforzare il controllo di queste immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Il nostro voto favorevole è condizionato però da un dato: mettiamoci di impegno per attuarlo. Facciamo sì che non si accumulino altri ritardi."

Terminato il dibattito, il **Presidente** invita il Consiglio a decidere la modalità di votazione del regolamento in esame.

Il Consiglio, con voti favorevoli unanimi autorizza l'approvazione dell'intero testo regolamentare in unica votazione, come previsto dall'art. 28 comma 6 del vigente regolamento.

Tutto ciò premesso;

Visto che con deliberazione n. 196 del 30.12.2008 la Giunta Comunale, esprimeva atto di indirizzo al fine di affidare i lavori di realizzazione di un sistema automatico di telecamere a circuito chiuso con video trasmissione e collegamento ad un elaboratore, ubicato presso il Comando di polizia locale; che con il medesimo provvedimento venivano dettate le seguenti linee guida:

- a) scopo della video-sorveglianza sarà il controllo della viabilità e la tutela del patrimonio urbano;
- b) il trattamento dei dati avverrà solo in funzione delle necessità sopra evidenziate;
- c) verrà data comunicazione al Garante dell'attivazione della relativa banca dati;
- d) i cittadini saranno informati in maniera sintetica della presenza delle telecamere;
- e) le attrezzature non saranno utilizzate per il controllo a distanza dei lavoratori;
- f) le modalità di ripresa, la localizzazione delle telecamere e gli angoli di ripresa saranno stabiliti in modo da raccogliere i dati strettamente necessari agli scopi perseguiti,
- g) le immagini saranno archiviate per una settimana;
- h) saranno individuate, con designazione scritta, le persone autorizzate ad utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni;
- i) i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi prefissati, salve le esigenze di polizia e di giustizia e non saranno diffusi o comunicati a terzi;

Preso atto che si rende necessario adottare un regolamento che disciplini più compiutamente le finalità del sistema di videosorveglianza, individui le operazioni ed il tipo di trattamento dei dati personali, nonché le relative modalità di raccolta.

Dato atto che l'installazione di impianti di videosorveglianza deve corrispondere a principi quali la liceità, la proporzionalità e la necessità e quindi prima di rendere operativi i sistemi di ripresa deve essere operata una valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguiti;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgvo 30 giugno 2003 n. 196;

Visto il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella Legge 29 aprile 2009 n. 38 rubricato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" il cui articolo 6, ai commi 7 e 8 prevede:

“ . . . Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

“ . . . La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.”.

Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali di data 08 aprile 2010 “Provvedimento in materia di videosorveglianza”;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 del 08 febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195 960 del 06 agosto 2010 aventi ad oggetto “Sistemi di videosorveglianza. Definizione linee guida in materia”.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'allegato “Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Castrolibero” allegato alla presente quale parte integrante; Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area 4, competente per materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n.° 14 consiglieri:

Greco Orlandino	Greco Massimiliano	Zinna Gianfranco	Spadafora Giancarlo	Musca Antonio
Nudo Enrico	Manna Francesco	Pacenza Sabrina	Pasqua Pino	Gigliotti Luca
Fiumara Roberto	Capizzano Vincenzo	Accursi Domenico	Reverè Francesco	

Assenti n. 7 consiglieri: **Figliuzzi, Urso, Greco G., Naccarato, Gangi, Simari Benigno,**

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazione esposte in premessa il “Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Castrolibero” che si allega al presente atto quale parte integrante;
2. Di dare atto che le immagini raccolte mediante sistemi di videosorveglianza, in ottemperanza alle direttive del Garante, potranno essere conservate al massimo per sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di conservazione o altro termine fissato con nuovi provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
4. Di disporre la pubblicazione del regolamento sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico.

Successivamente,


IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE di CASTROLIBERO PROVINCIA DI COSENZA



Regolamento comunale sulla videosorveglianza

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 2

DEL 14/01/2013



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Art 1 Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina atta a garantire che l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza installati dal Comune di Castrolibero sul proprio territorio per perseguire i propri fini istituzionali avvenga nel rispetto di tutte le norme poste dall'ordinamento a tutela della riservatezza delle persone.

2. Il presente Regolamento determina le modalità di esercizio degli impianti di video sorveglianza nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", d'ora in poi denominato "Codice", e tiene conto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali tra cui, in particolare:

- Provvedimento a carattere generale 29/11/2000 : Videosorveglianza - 11 decalogo delle regole per non violare la privacy;
- Provvedimento a carattere generale 08/04/2004 : Videosorveglianza - Provvedimento generale Pubblicato sulla GU n. 99 del 29-4-2010.

Art 2 Finalità dell'impianto

1. L'attività di videosorveglianza è finalizzata al controllo della viabilità ed alla tutela del patrimonio urbano e non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del Codice.

2. Il sistema non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o l'immagine e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

3. Le finalità istituzionali perseguite con il sistema di videosorveglianza del Comune di Castrolibero sono conformi a:

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- Legge regionale 17.04.1990 n. 24 " Norme sull'ordinamento della polizia municipale".

4. Nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal Provvedimento a carattere generale del garante per la protezione dei dati personali del 29/4/2004, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:

- Monitoraggio del traffico in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Municipale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità ed attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
- Utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico veicolare necessari da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico e della viabilità;
- Monitoraggio di situazioni critiche a fini di protezione civile;





- Tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - Rilevazione di infrazioni al Codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - Rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della polizia municipale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi.
5. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento, per i fini istituzionali di tali organi.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema è composto da un'infrastruttura di comunicazione - basata su tratte di interconnessione in fibra ottica, cablaggio strutturato in rame e ponti radio wireless; lo scambio delle informazioni avviene mediante protocollo IP. Ad essa sono connesse telecamere IP, le cui immagini sono veicolate alla sala di controllo posta presso la centrale operativa del Comando Polizia Municipale.
2. Il sistema è a circuito chiuso [mediante tecnologia VLAN] e i pacchetti dati sono protetti e crittografati; i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.
3. Il sistema viene gestito unicamente da una sala di controllo ubicata presso la sede del Corpo di Polizia Municipale.

Art 4 Sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del Corpo di Polizia Municipale all'uopo incaricato ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi alla sala di controllo di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; possono accedere unicamente persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.. Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.
3. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti ai servizi ed ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente con atto scritto dal responsabile.
4. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse passwords, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
5. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.
6. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.
7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.





Art 5 Titolare dei dati e Responsabile della gestione e dei trattamento

1. Titolare dei dati, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice è il Comune di Castrolibero.
2. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del Codice è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

Art 6 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto

1. Il Comandante può individuare e nominare, nell'ambito degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli incaricati della gestione dell'impianto, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del Codice, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati della gestione dell'impianto operano inserendo nel sistema la propria password e tengono copia delle chiavi di accesso alla sala controllo. Nell'ambito degli incaricati possono venire designati dal Comandante uno o più dipendenti, in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con funzioni di coordinamento e controllo sul restante personale, con particolare riferimento alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni poste dal presente regolamento a tutela della riservatezza delle persone.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. Eventuali dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del Comando Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art 7 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.
2. La registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. Nel rispetto delle finalità dichiarate il termine di conservazione delle immagini può eccedere le ventiquattro ore se in tale termine di tempo non sia possibile verificare sul territorio l'esistenza di situazioni oggettive (danneggiamento, incidente stradale, ecc.) che possano essere risolte esclusivamente (principio di necessità) con il ricorso alla visura delle immagini registrate.
3. Il termine di conservazione delle immagini può inoltre essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia.
4. In ogni caso il termine di conservazione non può superare i sette giorni.
5. Qualora si renda necessario il trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità indicate all'articolo 2, esso deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità indicati nel Provvedimento del Garante dei dati personali





dell'8.04.2004.

6. I dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del Codice.

7. I dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità dichiarate e successivamente trattati. Il sistema informativo non può utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate.

8. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico ivi comprese le aree demaniali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate.

9. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art 8 Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite l'impianto di videosorveglianza non ve ne sono di regola da considerarsi sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice. Qualora, per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento di dati di questo tipo lo stesso deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 20 e nei limiti stabiliti dall'articolo 22, comma 3 e 9.

2. In caso di trattamento il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice.

3. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

4. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria, dei Carabinieri e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto.

5. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

Art 9 Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, attraverso i mezzi che ritenuti più idonei, ed in particolare attraverso:

- l'affissione del presente regolamento e del nominativo del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati di cui all'articolo 5 in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione e presso la sede del Corpo di Polizia Municipale;
- l'affissione di cartelli metallici, di almeno cm 60 X 90, sulle vie di accesso al Comune e nei punti di maggiore frequentazione, che informino dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza;
- l'affissione di cartelli posizionati nelle vicinanze delle telecamere di videosorveglianza, conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento dell'8.04.2004 e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente





nelle immediate vicinanze della telecamera.

2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art 10 Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.

3. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Art 11 Funzionalità aggiuntive

1. Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza può essere dotato di allarmi connessi a particolari eventualità quali, a titolo di esempio:

- allarme collegato ad incidenti stradali;
- allarme collegato alla presenza di veicoli in transito contromano o in altre situazioni di grave pericolo per la circolazione.

2. Per fini di protezione civile le telecamere possono essere dotate di altoparlante in grado di dare avvisi finalizzati alla sicurezza della popolazione.

3. Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate o a richieste dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per i loro fini istituzionali.

Art. 12 Localizzazione Impianti

1. Sulla base di atti di indirizzo deliberati dalla Giunta comunale con provvedimenti precedenti, sono stati individuati i seguenti punti strategici del territorio comunale:

1. Confine Cosenza - Ponte nuovo sul Campagnano;
2. Confine Cosenza - Ponte Cannezza;
3. Confine Marano Principato Bivio Boschi ;
4. Località Fontanesi
5. Confine Rende – Ortomatera

2. Nella gestione di eventuali altri impianti di videosorveglianza ubicati sul territorio comunale e destinati alla ripresa di spazi ed aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico e/o di proprietà comunale devono essere adottati, per quanto possibile tecnicamente, gli stessi criteri posti a tutela della riservatezza dei cittadini dal presente Regolamento.





Art 13 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgvo n.196 del 30.06.2003, del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8.04.2010 ed ogni eventuale ulteriore provvedimento a tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.

ALBO ONLINE

